



COMUNE DI GONNOSCODINA
PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 06.07.2000

SOMMARIO

TITOLO I(Disposizioni Generali)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Interpretazione)

Art. 3 (Sede delle adunanze)

Art. 4 (Consigliere anziano)

Art. 5 (Maggioranza e minoranza)

TITOLO II (Funzionamento del Consiglio comunale)

Capo I (Convocazione del Consiglio comunale)

Art. 6 (Sessioni del Consiglio)

Art. 7(Convocazione)

Art. 8(Procedura della convocazione)

Art. 9(Avvviso di convocazione)

Art. 10(Ordine del giorno)

Capo II (Ordinamento delle adunanze)

Art. 11(Deposito degli atti)

Art. 12 (Numero legale) SOSPESO

Art. 13 (Sedute del Consiglio Comunale)

Art. 14 (Sedute di seconda convocazione) SOSPESO

Capo III (Disciplina delle Adunanze)

Art. 15 (Comportamento dei consiglieri)

Art. 16 (Comportamento del pubblico)

Art. 17 CASSATO

Art. 18 (Pubblicità delle sedute)

Capo IV (Svolgimento delle sedute)

Art. 19 (Verifica del numero legale)

Art. 20 (Designazione degli scrutatori)

Art. 21 (Funzioni di segretario)

Art. 22 (Argomenti non iscritti all'ordine dell'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

Art. 23 (Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

Art. 24 (Presentazione delle proposte ed interventi)

Art. 25 (Modalità degli interventi)

Art. 26 (Inosservanza dei tempi d'intervento)

Art. 27 (Mozione d'ordine)

Art. 28 (Richiesta della parola per fatto personale)

Art. 29 (Questioni pregiudiziali e sospensive)

Art. 30 (Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)

Art. 31 (Richiesta di votazione per parti separate)

Art. 32 (Chiusura della discussione)

Art. 34 (Votazione per parti separate)

Art. 35 (Forma delle votazioni)

Art. 36 (Votazione segreta per schede)

Art. 37 (Esito delle votazioni)

Art. 38 (Deliberazioni immediate eseguibili)

Capo V(Processi verbali)

Art. 39 (Contenuto dei verbali)

Art. 40 (Sottoscrizione dei verbali)

TITOLO III (Diritti e doveri dei Consiglieri comunali)

Capo I (Diritti)

Art. 41 (Diritto d'iniziativa)
Art. 42 (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)
Art. 43 (Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali)
Art. 44 (Diritto di presentazione di interpellanze)
Art. 45 (Mozioni)
Capo II (Doveri)
Art. 46 (Rispetto del Regolamento)
Art. 47 (Assenza dei consiglieri)
Art. 48 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

TITOLO IV (Organizzazione del Consiglio comunale)

Capo I (Organismi interni del Consiglio)
Art. 49 (Organismi del Consiglio comunale)
Capo II (Presidenza del Consiglio comunale)
Art. 50 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale)
Art. 51 (Cessazione,decadenza,morte e revoca)
Capo III (Commissioni consiliari permanenti)
Art. 52 (Costituzione delle Commissioni permanenti)
Art. 53 (Composizione delle Commissioni consiliari permanenti)
Art. 54 (Funzioni delle Commissioni permanenti)
Art. 55 (Nomina dei Presidenti delle Commissioni consiliari)
Art. 56 (Attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari)

Capo IV (Gruppi consiliari)
Art. 57 (Presidenza dei Gruppi consiliari)
Art. 58 (Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari)

TITOLO I (Disposizioni Generali) Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione,il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale,in attuazione della legge e dello Statuto comunale.

Art. 2 (Interpretazione)

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento,la decisione è adottata dal Sindaco,ispirandosi ai principi generali,udito il parere del Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali,relative all'interpretazione di norme del Presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all' ordine del giorno, sono sottoposte al Sindaco. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni

sollevate. Quando l'eccezione sollevata, si presenti di particolare complessità, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

3. Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale
3. E' vietato fumare in tutte le sale di riunione e aree attigue

Art. 4
(Consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dal presente regolamento, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età.
2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 5
(Maggioranza e minoranza)

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti al gruppo formato dagli eletti nella lista collegata al Sindaco eletto.
2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle altre liste.

TITOLO II
(Funzionamento del Consiglio comunale)

Capo I
(Convocazione del Consiglio comunale)

Art. 6
(Sessioni del Consiglio)

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio si riunisce:
 - a) per determinazione del Presidente del Consiglio, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati;
 - c) su richiesta del Sindaco.
- 3) Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri. Almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7
(Convocazione)

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di sua assenza o impedimento la convocazione è disposta dal Sindaco.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

Art. 8
(Procedura della convocazione)

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato in seduta straordinaria urgente quando sussistono motivi di particolare rilevanza ed indilazionabili

che rendono necessaria l'adunanza.

2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Presidente con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al Sindaco ed ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

3. Nei casi di convocazione del Consiglio in seduta straordinaria urgente, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche nel caso degli elenchi di oggetti da Trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una seduta ordinaria.

Art. 9

(Avviso di convocazione)

1. La consegna dell' avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Art. 10

(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine dell' giorno.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno iscrivendosi le proposte secondo l'ordine di presentazione.

Capo II

(Ordinamento delle adunanze)

Art. 11

(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti ai sensi dell' articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.

Art. 12

(Numero legale) SOSPESO

1. Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno (o un terzo) della metà dei consiglieri assegnati.

2. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.

4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l' adunanza stessa.

5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l' adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13

(Sedute del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell' avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l' adunanza.

3. Della seduta dichiara deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 14

(Sedute di seconda convocazione)

1. In caso di seduta dichiarata deserta il Presidente ne dà notizia ai consiglieri prima dell'ora fissata nell'avviso per la seconda convocazione.
2. la seconda convocazione deve essere fissata con un intervallo minimo di tempo di _____

Capo III

(Disciplina delle Adunanze)

Art. 15

(Comportamento dei consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure ,ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi,escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine,pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama,nominandolo.
3. Il richiamo può dare spiegazioni,in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.
5. Qualora il consigliere,nonostante il richiamo,persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l' allontanamento del consigliere dall'aula,fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta e, d'intesa con i capigruppo consiliari ,designa tre consiglieri-questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 16

(Comportamento del pubblico)

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno,di approvazione o di disapprovazione,anche mediante l'uso di cartelli,striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini,il Presidente,dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Art. 17

(CASSATO)

Art. 18

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche,salvo il caso in cui il Consiglio,con deliberazione motivata,decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede,altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza

consiliare.

3. Il Presidente, sentito il capigruppo, ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui gli articoli 16 e 17 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Capo IV (Svolgimento delle sedute)

Art. 19

(Verifica del numero legale)

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario o da chi ne fa le veci, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere.
3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
4. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di trenta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

Art. 20

(Designazione degli scrutatori)

1. Il Presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore nei casi in cui si proceda a votazione segreta.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art. 21

(Funzioni di segretario e modalità di verbalizzazione)

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario comunale.
2. L'esclusione del segretario comunale dalle funzioni di verbalizzazione è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 290 del T.U. di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148: in tal caso il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, con obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
3. Il segretario nel verbale di deliberazione redige un sunto della discussione, ove attinente all'argomento all'ordine dell'ordine del giorno.
4. Qualora un consigliere chieda che venga riportato integralmente il testo del proprio discorso deve darne copia scritta al segretario, il quale lo riporterà nella deliberazione. Nel caso in cui il consigliere voglia che vengano trascritte dichiarazioni o parti del proprio discorso deve assistere il segretario nella verbalizzazione delle medesime, ripetendole e scandendole chiaramente ove richiesto. Qualora il consigliere non dia al segretario l'assistenza da egli richiesta, il Presidente lo invita formalmente a dare tutta la collaborazione necessaria. Nel caso il rifiuto persista, il segretario metterà a verbale tale rifiuto e non darà corso alla richiesta del consigliere.
5. Non è ammessa la registrazione audio o video delle sedute. Il Presidente, sentito il capigruppo consiliare, può consentire agli inviati della stampa presenti in aula la ripresa video di parte della seduta, al fine di ottenere immagini per i telegiornali.
6. Possono essere inserite nel testo della verbalizzazione memorie scritte: in tal caso il consigliere deve darne notizia prima dell'inizio della trattazione dell'argomento cui si riferiscono e, contestualmente copia, al segretario, che la riporterà integralmente nel verbale della deliberazione.

7. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente Quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

8. Per gli interventi in lingua sarda si osservano le medesime modalità di verbalizzazione degli interventi in lingua italiana:dovrà però essere consegnata, a pena di non inserimento nel verbale di deliberazione, la traduzione dell' intervento in lingua italiana, fornita dal medesimo interveniente e inserita in calce al testo in lingua sarda.

9. I consiglieri dovranno consegnare al segretario comunale contestualmente allo svolgimento della seduta oppure entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima le dichiarazioni o interventi di cui si chiede l'inserimento nel verbale. Decorso tale termine senza presentazione delle dichiarazioni non si procederà alla loro verbalizzazione.

Art. 22

(Argomenti non iscritti all'ordine dell' giorno e aventi carattere d'urgenza)

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali,verificatesi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all' ordine del giorno,deve presentare la richiesta al Presidente in forma scritta prima dell' ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.

3. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute,concedendo la parola ai consiglieri nell' ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti,il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.

5. In ogni caso non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all' ordine dell'giorno che comportino quindi la necessità di una valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e/o contabile,ai sensi dell' articolo 53 della legge 142 del 1990.

Art. 23

(Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all' ordine dell' giorno)

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all' avviso di convocazione.

2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato,all' inizio ovvero nel corso della seduta e,in ogni caso,prima della formale apertura delle operazioni di voto,su proposte del Sindaco,del Presidente del Consiglio o di un consigliere.

3. Sulla proposta decide il Consiglio,che si esprime,seduta stante,a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

Art. 24

(Presentazione delle proposte ed interventi)

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco ovvero del consigliere proponente,il Presidente dispone la lettura della relazione medesima.

2. Successivamente sono ammessi a parlare il Sindaco e i consiglieri.

3. Il relatore ha facoltà di replica per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 25

(Modalità degli interventi)

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente dopo la relazione dello stesso, il quale accorda loro la parola secondo l'ordine degli interventi iscritti.
2. I consiglieri parlano rivolgendo la parola all' interno Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri. I consiglieri si esprimono in lingua italiana o in lingua sarda: in tal caso, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto comunale, dovrà essere consegnata al segretario comunale la traduzione qualora sia intenzione del consigliere mettere a verbale quanto dichiarato. La traduzione potrà essere consegnata anche in un momento successivo al termine della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, purchè ciò avvenga entro e non oltre tre giorni la seduta consigliare.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti, la seconda per non più di cinque.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci e consuntivi, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto, ai regolamenti ed alla costituzione di società, consorzi e altre forme associative di cui il Comune intende far parte.
5. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificatamente determinati in altre norme del presente regolamento.
6. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di un consigliere, previsti dallo Statuto.
7. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 26

(Inosservanza dei tempi d'intervento)

1. Il Presidente dà avviso al consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
3. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 27

(Mozione d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un consigliere contrario alla proposta.

Art. 28

(Richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia

negativa del Presidente,decide il Consiglio seduta senza discussione.

3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare,nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art 29

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerare decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell' argomento ad altra seduta,precisandone i motivi.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte dal Sindaco o da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.

3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto,le questioni pregiudiziali e sospensiva possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri (o dal Sindaco più due consiglieri).

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola,oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti,un solo consigliere contrario e,entrambi,per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art 30

(Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere,ordini del giorno ed emendamenti concedenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.

2. Gli ordini del giorno e degli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza,il Presidente pone la questione in votazione.!! Consiglio decide seduta stante,a maggioranza dei presenti.

3. In ogni caso,non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e che comportino quindi la necessità di una valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e/o contabile,ai sensi dell'articolo 53 della legge 142 del 1990.

Art 31

(Richiesta di votazione per parti separate)

1. In caso di atto articolato in più parti,il Consiglio,su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto,precede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art 32

(Chiusura della discussione)

1. Il Presidente,dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa e dà la parola al relatore per l'eventuale replica finale, al termine della quale dichiara chiusa la discussione.

Art 33

(Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)

1. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.

2. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate,le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

3. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 26,comma 4

del presente regolamento.

4. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.

5. Prima di procedere alla votazione il Presidente cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

Art 34

(Votazione per parti separate)

1. Qualora sia stata avanzata la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art 35

(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano o appello nominale.

2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto e per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio comunale.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del presente regolamento.

Art 36

(Votazione segreta per scheda)

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.

3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.

4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art 37

(Esito delle votazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

2. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.

3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art 38

(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Capo V (Processi verbali)

Art 39

(Compilazione dei verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente regolamento; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario è coadiuvato dal personale degli uffici comunali.
3. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che si sono astenuti.
4. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
5. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

Art 40

(Sottoscrizione dei verbali)

1. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario e dal consigliere che ne faccia richiesta nel corso della seduta stessa.

TITOLO III

(Diritti e doveri dei Consiglieri comunali)

Capo I

(Diritti)

Art 41

(Diritto d'iniziativa)

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

Art 42

(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dal vigente Regolamento sul diritto di accesso agli atti.
2. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.

Art 43

(Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali)

1. I consiglieri hanno diritto di presentare domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi.
2. I destinatari rispondono per iscritto entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.

3. In caso di mancata risposta entro i termini di cui al comma 2 o qualora l'interrogante si dichiari insoddisfatto o ritenga che la questione attenga alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può richiederne la trattazione in Consiglio comunale con apposita interpellanza.

Art44

(Diritto di presentazione di interpellanza)

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, nonché su fatti recenti e sopravvenuti che interessano l'amministrazione comunale.

2. Alle interpellanze viene data risposta in Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio provvede all'iscrizione all'ordine del giorno e la relativa trattazione dovrà comunque avvenire non oltre 20 giorni.

Art 45

(Mozioni)

1. La mozione consiste nell'invio rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto d'interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione con conseguente votazione su di esso.

2. La mozione deve essere firmata da almeno tre consiglieri.

3. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

Capo II

(Doveri)

Art 46

(Rispetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art 47

(Assenza dei consiglieri)

1. Il consigliere che non possa intervenire a tre sedute consecutive del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza, non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza.

Art 48

(Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

TITOLO IV

(Organizzazione del Consiglio comunale)

Capo I

(Organismi interni del Consiglio)

Art 49

(Organismi del Consiglio comunale)

1. Sono organismi del Consiglio comunale il Presidente del Consiglio, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capigruppo.

Capo II (Presidenza del Consiglio comunale)

Art 50

(Compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente del Consiglio comunale o chi ne fa le veci:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni consiliari o dei singoli consiglieri,
 - c) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - d) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;
 - e) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni, eventualmente consentendo anche ad essi la presentazione di memorie scritte da allegare al verbale di deliberazione della seduta.
2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

Art 51

(Cessazione, decadenza, morte e revoca)

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o morte.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente è surrogato nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento. Tale seduta deve comunque essere convocata dal Sindaco entro venti giorni.
3. In materia di decadenza si osservano le medesime norme previste per la decadenza da consigliere comunale.

Capo III (Commissioni consiliari permanenti)

Art 52

(Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione può istituire Commissioni consiliari permanenti su gruppi di tematiche omogenee, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale.
2. Le Commissioni permanenti durano in carica quando il Consiglio comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

Art 53

(Composizione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai Gruppi consiliari con proposta scritta del Capogruppo al Presidente del Consiglio e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto in materia di partecipazione delle minoranze.
2. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Presidente, un altro

rappresentante. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

3. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del suo Capogruppo.

4. Ciascun gruppo consiliare può designare un esperto che partecipa ai lavori della Commissione, comunicandone per iscritto il nominativo al Presidente della Commissione stessa. Gli esperti eventualmente designati hanno diritto alla partecipazione ai lavori della Commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione e hanno diritto di parola solo per chiedere chiarimenti sulle questioni trattate.

Art 54

(Funzioni delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.

Art 55

(Nomina dei Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. I Presidenti delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio comunale, nella stessa seduta di costituzione delle Commissioni stesse, a maggioranza dei presenti.

2. Per le commissioni consiliari di controllo il diritto di voto è limitato ai soli componenti dei gruppi di minoranza, in quanto spetta alla minoranza la presidenza.

Art 56

(Attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.

2. Il Presidente svolge le proprie funzioni avvalendosi di un segretario, scelto tra i dipendenti comunali o nella persona del segretario comunale.

3. Il Segretario della Commissione redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.

4. I componenti la Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.

5. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto, del presente regolamento e della delibera istitutiva.

Capo IV

(Gruppi Consiliari)

Art 57

(Capigruppo consiliari)

1. Ciascun gruppo consiliare, composto da un numero minimo di tre consiglieri, procede all'elezione del proprio Capogruppo e ne dà comunicazione scritta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio comunale, che informerà il segretario comunale.

2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Capogruppo il consigliere più anziano del gruppo stesso.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere rilasciato il recapito presso cui il Capogruppo richiede siano fatti pervenire i verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale, nonché tutte le altre comunicazioni che si rendano necessarie. Ogni variazione del recapito suddetto dovrà essere comunicata tempestivamente al Presidente del Consiglio comunale.

Art 58

(Conferenza dei Capigruppo consiliari)

1. Il Presidente del Consiglio può convocare la Conferenza dei Capigruppo consiliari per l'esame di questioni di rilevante importanza che riterrà opportuno trattare prima della seduta consiliare ove tale argomento verrà inserito nell'ordine del giorno.
2. Delle risultanze di tale conferenza e delle proposte elaborate verrà data notizia in Consiglio comunale.